

Codice Civile

Art. 1145. Possesso di cose fuori commercio.

{I}. Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto.

{II}. Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l'azione di spoglio [1168] rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico [822, 824].

{III}. Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, è data altresì l'azione di manutenzione [1170].